



COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE
DEI CITTADINI**

- Approvato con delibera consiliare n° 136 di data 18.11.1996
- Esaminato dalla Giunta Provinciale in seduta del 29/11/1996
sub n° 4881/1-B

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2 Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. Il presente regolamento disciplina i seguenti istituti:
 - a) istanze, petizioni, proposte;
 - b) assemblee pubbliche;
 - c) consultazioni mediante questionari e sondaggi;
 - d) consulte delle associazioni, delle categoria economiche, sociali e delle scuole;
 - e) forme di valorizzazione dell'associazionismo;
 - f) referendum consultivi e referendum propositivi.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti .
3. I diritti di partecipazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 spettano anche ai cittadini stranieri residenti nel Comune.

CAPO II

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 3

Istanze

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco da singoli cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell'Amministrazione, di chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa, ovvero di produrre memoria sui contenuti di atti da adottare.
2. Solo effettivi interessi collettivi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza.
3. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione nel termine di 30 giorni.

Art. 4

Petizioni

1. La petizione rappresenta la formale domanda sottoscritta da almeno 30 cittadini o da almeno tre associazioni iscritte all'albo per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente ufficio dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune.
3. Dell'esito dell'istruttoria da esperirsi entro 30 giorni il soggetto primo firmatario della petizione viene immediatamente informato.
4. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i 30 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.
Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.

Art. 5
Proposte

1. I cittadini, nel numero di almeno 30 (trenta), possono proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta l'adozione di formali e definiti atti deliberativi.
2. Le proposte di deliberazione vengono iscritte all'ordine del giorno dell'organo competente, corredate dai pareri di legge, entro trenta giorni dalla presentazione. La Giunta o il Consiglio deliberano sulla proposta presentata.
3. La proposta deve essere rivolta al Sindaco e deve contenere l'indicazione di cinque rappresentanti dei firmatari che devono essere uditi prima dell'attivazione della fase istruttoria.
4. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nelle materie in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum.

CAPO III ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 6 Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

Art. 7 Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea può avvenire per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'eventuale ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante idonee forme di pubblicità.
4. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori, i Consiglieri comunali ed eventualmente i componenti delle Commissioni consiliari competenti per materia.
5. Le assemblee di frazione vanno convocate almeno una volta all'anno.

Art. 8 Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato; possono essere presiedute dal Presidente del Consiglio nel caso in cui ciò venga stabilito dal Consiglio.-
2. All'assemblea può assistere un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti.
5. Il presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

CAPO IV

ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 9

Finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione.
2. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) di un campione limitato individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.
3. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione a mezzo di avvisi da esporsi agli albi comunali e mediante deposito dei risultati stessi presso gli uffici.
4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali dell'organo competente.-

Art. 10

La Consulta

1. La consulta é un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale costituito degli appartenenti alle Associazioni, alle categoria economiche, sociali e delle scuole.
2. L'Amministrazione può ricorrere alla consulta ogni qualvolta debba assumere provvedimenti di particolare rilevanza in settori o argomenti di particolare interesse.
3. La consulta viene convocata in seduta pubblica mediante avvisi da affiggersi all'Albo del Comune ed eventuali albi frazionali almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la riunione.
4. La convocazione della consulta può essere fatta dal Sindaco, da un singolo Assessore per le competenze affidategli o dal Consiglio Comunale con votazione a maggioranza semplice o dalla Giunta.
5. Delle riunioni della consulta viene redatto verbale.-

CAPO V

FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 11

Interventi a favore dell'Associazionismo

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:
 - a) l'accesso alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico- professionale ed organizzativa;
 - b) la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico.

Art. 12

Albo delle Associazioni

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi operanti nel territorio.
Nella prima sezione vengono registrate le associazioni rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria; nella seconda quelle a prevalente finalità socio-culturale, di istruzione sport e volontariato.
2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:
 - a) eleggibilità delle cariche;
 - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - c) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria perchè il Comune possa attivare gli interventi previsti all'articolo precedente.

Art. 13

Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo che sarà predisposto dalla Giunta e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale;
 - elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
 - certificazione del numero dei soci;

- programma delle attività future per le nuove iscrizioni e dell'attività svolta nell'anno precedente e quella programmata per l'anno successivo per le Associazioni già operanti.
- 2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni dall'approvazione dell'assemblea, al Sindaco.
- 3. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura della Segreteria del Comune, è disposta con deliberazione di Giunta.
- 4. L'eventuale esclusione può essere disposta con deliberazione motivata solo in caso di carenza di requisiti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
- 5. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 (giorni) giorni dall'adozione della deliberazione, che deve essere assunta entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Art. 14

Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'apposito regolamento comunale, esclusivamente le associazioni iscritte all'albo comunale possono ottenere i benefici di cui al presente regolamento.
2. La concessione in comodato o in uso di immobili, locali o attrezzature, deve essere disciplinata da apposito atto che dovrà indicare a chi faranno carico le spese relative al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio pulizia e alla manutenzione ordinaria.

Art. 15

Collaborazione con gli organi del Comune

1. Le associazioni di cui agli articoli precedenti, nonché i Comitati spontanei costituiti per la tutela di particolari interessi collettivi locali, hanno diritto di essere sentiti dall'Amministrazione comunale, in ordine agli interessi di cui sono portatori.

CAPO VI REFERENDUM

NORME GENERALI

Art. 16 Finalità

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo e propositivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 17 Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto.
2. L'ambito della consultazione deve essere possibilmente definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali.

Art. 18 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo n° 2 consultazioni referendarie.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
5. Non possono avere svolgimento consultazioni nei 6 (sei) mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 19

Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 21 - comma 12 del presente regolamento.
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio (referendum consultivo);
 - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori (referendum propositivo);
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli

Art. 20

Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriali i cui iscritti partecipano alla consultazione.-

Art. 21
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum propositivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 50 (cinquanta) elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da 5 (cinque) di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo possibilmente conto dei confini delle sezioni elettorali. In tal caso la sottoscrizione dei promotori è ridotta a 15 (quindici) ed il Comitato è ridotto a n° 3 (tre) componenti.-
3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta da:
 - a) Segretario Comunale;
 - b) Difensore civico;
 - c) Un esperto di nomina consiliare;la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
5. Nel caso la richiesta sia dichiarata non ammissibile o il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, chiedere il riesame della richiesta alla Commissione di cui al comma 3.. In tal caso la Commissione decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati, con provvedimento definitivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di riesame. La decisione è comunicata al Sindaco il quale la notifica al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello in cui la decisione le è pervenuta.
6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a .300 (trecento) degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è stabilito nel 25% degli elettori dell'ambito territoriale interessato.-. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Brentonico".- Richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.
8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 60 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro 5 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.
10. La Commissione verifica la regolarità degli atti delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente sesto comma. Tali operazioni devono aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.
Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco entro 5 (cinque) giorni della conclusione delle operazioni.
11. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria della stessa, propone al Presidente del Consiglio di iscrivere l'argomento all'O.d.G. del Consiglio comunale, da convocarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di iscrizione, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
12. Il Consiglio comunale deve adottare una deliberazione contenente l'atto, il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.
13. Nel caso che la richiesta di referendum venga dichiarata in via definitiva non ammissibile da parte della Commissione di cui al comma 3, il Sindaco comunica tale decisione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile del Consiglio con deposito agli atti del Consiglio di tutta la documentazione relativa.-

CAPO VII

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 22

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% + 1 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste delle sezioni comprese nella delimitazione.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
5. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 20 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.
6. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

Art. 23

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale, di cui all'art. 21 - comma 12 del presente regolamento.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;

- e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum .
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte della Commissione di cui all'art. 21 - comma 3, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
 5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
 6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
 7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

Art. 24

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.
4. Non si dà corso alla procedura di cui al comma 1) qualora il Comitato promotore richieda il ritiro del quesito referendario.

Capo VIII
ORGANIZZAZIONE E
PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 25
Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 26
I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art.27
L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n°95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi. mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.

3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti previsti dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato ai 2/3 di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 28

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alla ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio non appena ultimate le operazioni preliminari e comunque non oltre le ore 8.30.-
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 21. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente o suo incaricato alla Segreteria del Comune stesso.
9. Copia dei verbali é recapitata a cura del Presidente o suo delegato all'Ufficio Centrale per i referendum.

Art. 29

Determinazione dei risultati del referendum

1. Quando la consultazione referendaria interessa più sezioni elettorali del Comune è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, se interessata alla consultazione o della sezione elettorale più numerosa tra quelle interessate ove la prima non partecipi alla consultazione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori subito dopo aver ultimate le operazioni relative alla sezione e sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, pervenuti dalle sezioni interessate, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Nel caso di Sezione unica le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio elettorale della stessa, non appena concluse le operazioni di scrutinio, in adunanza pubblica.
4. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
5. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum o dall'Ufficio elettorale della Sezione unica viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
7. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

CAPO IX LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 30

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 70 x 100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una;
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.
10. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

CAPO X
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 31

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco chiede al Presidente del Consiglio di iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso deve adottare entro 60 (sessanta) giorni le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale deve adottare entro 60 (sessanta) giorni dall'esito del referendum motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione

Art. 32

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

[SI]

[NO]

parte esterna

Comune di _____

sigla Ufficio Sezione

INDICE SISTEMATICO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità e contenuti	pag.	2
Art. 2	Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini	pag.	2

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 3	Istanze	pag.	3
Art. 4	Petizioni	pag.	3
Art. 5	Proposte	pag.	4

CAPO III ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 6	Finalità	pag.	5
Art. 7	Convocazione - Iniziativa e modalità	pag.	5
Art. 8	Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni	pag.	5

CAPO IV ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 9	Finalità e metodi	pag.	6
Art. 10	La Consulta	pag.	6

CAPO V FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 11	Interventi a favore dell'Associazionismo	pag.	7
Art. 12	Albo delle Associazioni	pag.	7
Art. 13	Modalità di iscrizione	pag.	7/8
Art. 14	Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici	pag.	8
Art. 15	Collaborazione con gli organi del Comune	pag.	8

CAPO VI REFERENDUM - NORME GENERALI

Art. 16	Finalità	pag.	9
Art. 17	Consultazione di una parte della popolazione	pag.	9
Art. 18	Referendum ammessi - data di effettuazione	pag.	9/10
Art. 19	Iniziativa referendaria	pag.	10
Art. 20	Iniziativa del Consiglio comunale	pag.	10
Art. 21	Iniziativa dei cittadini	pag.	11/12

CAPO VII LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 22	Norme generali	pag.	13
Art. 23	Indizione del referendum	pag.	13/14
Art. 24	Chiusura delle operazioni referendarie	pag.	14

CAPO VIII ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 25	Organizzazione	pag.	15
Art. 26	I certificati elettorali	pag.	15
Art. 27	L'ufficio di Sezione	pag.	15/16
Art. 28	Organizzazione ed orario delle operazioni	pag.	16
Art. 29	Determinazione dei risultati del referendum	pag.	17

CAPO IX LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 30	Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti	pag.	18
---------	--	------	----

CAPO X ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 31	Provvedimenti del Consiglio comunale	pag.	19
Art. 32	Informazione dei cittadini	pag.	19

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VIESI dott. Mauro

Il Consigliere designato
PERONI Giambattista



Il Segretario
PASSERINI rag. Dario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 20.11.1996 al 30.11.1996.

li, 20.11.1996



Il Segretario
PASSERINI rag. Dario

Inviata alla Giunta Provinciale il 20/11/96
prot. N. 7195

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

Deliberazione esaminata il 28.11.1996
n. 7887/1-B dalla Giunta Provinciale,
senza riscontro di vizi di legittimità, ai sensi
dell'art. 97, comma 5, del T.U.L.L.R.R.O.C.
approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995,
n. 4/L.

IL SEGRETARIO

